

Determinazione 10 aprile 2017 n. 4/2017

Nuovo sistema telematico per la raccolta delle informazioni e delle comunicazioni previste per le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E
IL SISTEMA IDRICO**

Il 10 aprile 2017

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.lgs. 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, pubblicato il 28 giugno 2011 (di seguito: D.lgs. 93/11);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 18 gennaio 2007, n. 11/07, Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione (di seguito: TIU);
- l'Allegato A alla deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08, Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011 - ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 22/2012/A (di seguito deliberazione 2012, 22/2012/A);

- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) ed il relativo allegato A, “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas” (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell’Autorità 26 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 5 agosto 2016 n. 20/2016, n. 20/2016 (di seguito: determinazione 20/2016).

Considerato che:

- con la deliberazione 296/2015/R/com ed il relativo TIUF, l’Autorità ha disciplinato gli obblighi di separazione funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas, in particolare per le imprese che operano nelle attività di cui al comma 4.1 del TIUF, previsti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE e dal D.lgs. 93/11;
- con la stessa deliberazione, al punto 9., l’Autorità ha dato mandato al Direttore dell’allora Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità (oggi Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, di seguito Direzione Infrastrutture), in collaborazione con il Direttore dell’allora Direzione Sicurezza, Informatica e Logistica dell’Autorità (oggi Direzione Affari Generali e Risorse), di rendere disponibile un apposito sistema telematico di raccolta delle informazioni e delle comunicazioni previste per le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale e per le imprese soggette alle procedure di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11, improntato ad adeguati livelli di sicurezza e di riservatezza delle informazioni trattate;
- con la deliberazione 296/2015/R/com, al punto 11., l’Autorità ha, altresì, avviato un procedimento finalizzato a definire linee guida volontarie per la stesura del Programma di adempimenti, le procedure di *self-auditing* e gli standard minimi per la gestione delle informazioni commercialmente sensibili;
- con la deliberazione 296/2015/R/com, al punto 12., l’Autorità ha, infine, dato mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità di istituire, nell’ambito del procedimento di cui al precedente punto, un apposito tavolo tecnico con gli operatori, valutando l’opportunità di procedere alla pubblicazione di specifiche consultazioni;
- nel corso delle riunioni tenutesi nell’ambito del tavolo tecnico con gli operatori, sono state presentate le linee guida per le nuove raccolte in modalità telematica delle informazioni e delle comunicazioni previste per le imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale;
- i partecipanti al tavolo tecnico hanno fornito i loro contributi in relazione, in particolare, al contenuto della raccolta delle Informazioni di stato, del Programma degli adempimenti e della Relazione annuale sulle misure adottate;

- nel corso delle riunioni del tavolo tecnico, è stata evidenziata la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti circa il contenuto delle raccolte dati relative agli obblighi di separazione fisica delle banche dati, al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili, alle procedure di *self-auditing* e ai piani di sviluppo; per questi ultimi, in particolare, è stata evidenziata la necessità di un coordinamento con gli obblighi imposti in tal senso dal D.lgs. 28/11 e dal TICA;
- con la determinazione 20/2016 il Direttore della Direzione Infrastrutture, in ossequio a quanto previsto al punto 9. della deliberazione 296/2015/R/com, ha dato avvio alla raccolta delle informazioni e delle comunicazioni previste per le imprese soggette alle procedure di certificazione ai sensi della deliberazione ARG/com 153/11;
- il comma 23.1 del TIUF prevede che le imprese esercenti una o più tra le attività di cui al comma 4.1 sono tenute a fornire le Informazioni di stato e a comunicare le relative variazioni, tramite sistema di raccolta telematica messo a disposizione dall'Autorità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conoscibilità e certezza degli elementi che ne sono oggetto.

Ritenuto necessario:

- in ossequio a quanto disposto dalla deliberazione 296/2015/R/com e sulla base delle risultanze del tavolo tecnico con gli operatori, dare avvio alla nuova raccolta telematica delle Informazioni di stato prevista a carico di tutte le imprese che operano nelle attività di cui al comma 4.1 del TIUF, e alle nuove raccolte telematiche relative, rispettivamente, al Programma degli adempimenti e alla Relazione sulle misure adottate a carico delle imprese che operano nelle attività di cui al comma 4.1 del TIUF e che sono soggette agli obblighi di separazione funzionale;
- rimandare, a valle dei necessari approfondimenti, l'apertura delle raccolte dati relative agli obblighi di separazione fisica delle banche dati, al trattamento delle informazioni commercialmente sensibili, alle procedure di *self-auditing* e ai Piani di sviluppo;
- prevedere un termine di 30 (trenta) giorni dalla data di avvio della nuova raccolta delle Informazioni di stato per la prima compilazione delle stesse da parte delle imprese obbligate, fermo restando il termine previsto dal comma 23.1 del TIUF per i successivi aggiornamenti delle stesse

DETERMINA

1. di dare avvio, contestualmente alla presente determinazione e tramite apposito comunicato, alla nuova raccolta telematica delle Informazioni di stato previste a carico di tutte le imprese che operano nelle attività di cui al comma 4.1 del TIUF;

2. di prevedere un termine di 30 (trenta) giorni dalla data di avvio della nuova raccolta delle Informazioni di stato per la prima compilazione delle stesse da parte delle imprese obbligate, fermo restando il termine previsto dal comma 23.1 del TIUF per i successivi aggiornamenti delle stesse;
3. di dare avvio, previa pubblicazione di appositi comunicati sul sito internet dell'Autorità, alle nuove raccolte telematiche a carico delle imprese che operano nelle attività di cui al comma 4.1 del TIUF e che sono soggette agli obblighi di separazione funzionale relative, rispettivamente, al Programma degli adempimenti, alla Relazione sulle misure adottate e al Rapporto annuale sul rispetto degli obblighi della disciplina di accesso di terzi e sull'economicità della gestione;
4. di prevedere che le informazioni e le comunicazioni previste a carico delle imprese di cui ai precedenti punti 1. e 2. siano trasmesse esclusivamente attraverso i sistemi telematici di raccolta appositamente resi disponibili sul sito internet dell'Autorità e il cui avvio sarà reso noto tramite appositi comunicati;
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità, il Manuale operativo contenente le istruzioni per l'accesso e l'utilizzo delle nuove raccolte telematiche di raccolta delle informazioni e delle comunicazioni di cui al punto 1. e 2.;
6. di prevedere che il Manuale operativo definisca nel dettaglio le modalità per l'invio delle informazioni previste dalle raccolte di cui al punto 1. e 2. da parte delle imprese e che l'aggiornamento periodico del Manuale sia demandato agli Uffici della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell'Autorità;
7. di prevedere che le informazioni e le comunicazioni relative alle raccolte di cui al precedente punto 1. e 2., eventualmente inviate con modalità diverse da quanto stabilito dalla presente determinazione, successivamente alla sua pubblicazione, siano considerate non ricevibili da parte degli Uffici;
8. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 10 aprile 2017

Il Direttore
Andrea Oglietti